



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE


Il giorno diciannove del mese di Aprile dell'anno Duemiladiciannove alle ore 9,00 nel locale Direzione dell'I.C. Garibaldi - Via Marconi 46 - Cinisello Balsamo viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico STEFANO BONANOMI



PARTE SINDACALE

R.S.U.

BONALUMI MARIA ELENA



CAMMILLERI PIETRO



SBLENDIDO CATERINA



SINDACATI	FLC/CGIL.....
SCUOLA	
TERRITORIALI	CISL/SCUOLA.....
	UIL/SCUOLA.....
	SNALS/CONFSAL.....
	GILDA/UNAMS.....

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"
Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
AA.SS. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21**

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C.GARIBALDI" di Cinisello Balsamo.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19 - 2019/2020 - 2020/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 4 – Conciliazione

In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per conciliazione, prevista dall'art. 9 CIR LOMBARDIA 2015/2019.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'Istituzione Scolastica senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU ha designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza uno dei membri della RSU e ne ha comunicato il

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. M1C8AR001

E-mail - m1c8ar001@istruzione.it ----- m1c8ar001@pec.istruzione.it

nominativo al dirigente; il rappresentante, nella persona di Cammilleri Pietro, rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

- Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

- L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - a. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - b. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

M1C8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale in ogni plesso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede della scuola Secondaria di I grado Marconi, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Hanno diritto ad un proprio albo sindacale :

La RSU

I terminali dei sindacati rappresentativi costituiti a scuola.

Gli albi sindacali sono collocati a cura del DS nella sede centrale e in ciascun plesso dell'Istituto secondo la seguente disposizione:

Plesso Infanzia Marconi : ufficio

Plesso Infanzia Petrarca : ufficio

Plesso Infanzia Giovanni XXIII/uno: ufficio

Plesso Infanzia Giovanni XXIII/due: ufficio

Plesso Elementare Garibaldi: ufficio/aula docenti

Plesso Elementare Villa: ufficio/ aula docenti

Plesso Media Marconi : corridoio

La RSU e i terminali sono responsabili di quanto è affisso nelle rispettive bacheche e si occupano di affiggere e staccare il materiale sindacale e del lavoro in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del DS.

Stampati e documenti possono essere esposti e siglati dalla RSU oppure essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali per posta o fax alla RSU e ai terminali.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

Detti documenti non sono protocollati e sono tempestivamente inseriti nelle caselle postali istituite presso la segreteria dall'assistente amministrativo incaricato. Successivamente questi documenti saranno consegnati al responsabile del plesso addetto al ricevimento della posta che tempestivamente provvederà a recapitarli alla RSU.

Ciascun membro della RSU gestirà l'albo del plesso in cui presta servizio. L'affissione del materiale sindacale agli albi degli altri plessi sarà effettuata dal collaboratore scolastico addetto al ricevimento posta.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno 8 giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 6 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, per cui n.1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'anzianità di servizio, a partire dal più giovane.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (n. 138 unità) per un totale di 58 ore 19 minuti .
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n.1 assistente amministrativo nella direzione e n.1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di scrutinio.

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

- per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione: n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami;
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato: direttore amministrativo, n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

Le collaborazioni plurime sono regolate da quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

I relativi compensi, se non derivanti da altri istituti, sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale, il Dirigente, tiene conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri:
 - a) disponibilità espressa dal personale;
 - b) specifica professionalità qualora sia richiesta;
 - c) sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - d) graduatoria interna.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa consultazione del Direttore dei Servizi Generali.
5. Gli incarichi di intensificazione (ATA) vanno retribuiti compatibilmente con la disponibilità finanziaria della scuola (FIS ATA)
6. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.16 – Recupero per riduzione oraria

Per gli orari di servizio dei docenti si fa riferimento all'art.28 del CCNI 2006-2009.

Nella Scuola Secondaria di I grado è in vigore la riduzione oraria (6 spazi giornalieri da 56 minuti + 10 minuti di intervallo). Ogni docente ha moduli orari di 56 minuti ad eccezione del docente impegnato nel terzo modulo che dura 66 minuti a causa dell'intervallo". Pertanto ogni docente è tenuto a recuperare i minuti mancanti al raggiungimento le 18 ore settimanali.

Il dirigente comunica a ciascun insegnante il recupero orario annuale dovuto. Tale recupero dovrà essere effettuato nell'ambito delle attività didattiche programmate dal collegio docenti.

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

I recuperi sono stati così deliberati: 1/3 sostituzione colleghi assenti – 1/3 uscite didattiche sul territorio o fuori territorio della durata massima di un giorno escluse i viaggi di istruzione di più giorni che vengono retribuiti – 1/3 per progetti e recuperi concordati e deliberati nei collegi o nei consigli di classe.
Si allega prospetto recuperi orari.

Art. 17 – Ore eccedenti personale docente per sostituzione colleghi assenti

1. Ogni docente che si renda disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti deve eventualmente indicare la propria disponibilità nel quadro orario settimanale. Qualora ci fosse nella stessa ora la disponibilità di più persone deve essere salvaguardato il principio della rotazione al fine di non discriminare nessuno dalla possibilità di accedere allo straordinario.
2. Potranno essere assegnate le ore nei limiti delle disponibilità economiche assegnate (Scuola secondaria assegnate n° 39 ore circa- scuola primaria assegnate n° 55 ore circa e infanzia assegnate n° 34 ore circa) e solo dopo aver verificato che non sia presente personale che deve recuperare ore o che sia programmato per supplenze il suo orario di servizio.
3. Verrà effettuata una verifica periodica al fine di poter stabilire il riutilizzo di eventuali avanzi nei diversi ordini di scuola in sede di contrattazione. Tale verifica verrà effettuata a dicembre e a marzo.
4. Ricordando che il contratto prevede il recupero di un permesso orario, si concorda di dare la possibilità di maturare un credito orario non superiore a sei ore che potrà coprire richieste di permesso successive (rimane inteso che tale recupero potrà essere utilizzato solo come copertura di permessi giornalieri – massimo la metà dell'orario di servizio giornaliero).
Il credito orario può essere maturato solo per sostituzione dei colleghi assenti e concordato con la dirigenza.

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o tramite posta elettronica dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dei giorni feriali; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. I dipendenti in ferie e in malattia non sono tenuti a prendere visione della comunicazione di servizio fino alla ripresa.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA possono essere accompagnati da specifica formazione del personale interessato, compatibilmente con le risorse economiche e umane programmate sul territorio.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21 – Criteri per usufruire dei permessi di formazione

1. **Personale amministrativo e ausiliario:** può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Se la formazione è fruita on line si riconosce n.2 (due) ore per ogni corso al personale impegnato.
2. **Personale docente:** la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata:
 - per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIUR organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR);
 - organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;
 - organizzati a livello di scuola o da scuole vicine;
 - se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa;
 - le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti inerenti a progetti d'Istituto rientrano tra gli impegni obbligatori dei docenti.
 - Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:
 - a. priorità ai docenti a tempo indeterminato;
 - b. coerenza del corso con la materia di insegnamento;
 - c. coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione;
 - d. fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono la permanenza negli anni successivi presso la scuola;
 - e. priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio.
3. Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione e copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria.

Art. 22 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/07 art. 54 spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con un residuo massimo di n. 3 giorni. Le ferie non godute potranno essere fruito entro il 30 Aprile dell'anno successivo, nel rispetto di quanto fissato dall'art. 54 del CCNL 29/11/07.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno sette giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
4. La domanda di ferie per il periodo estivo va presentata entro il 30 aprile;
5. In caso di mancato accordo per la copertura delle presenze durante i mesi di luglio e agosto, si procederà alla rotazione scorrendo la graduatoria interna d'istituto in ordine decrescente.
6. Viste le richieste il Dirigente Scolastico comunica il piano ferie entro il 15 maggio di ogni anno.
7. Le ferie fruibili durante la sospensione delle attività didattiche sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) nei periodi di sospensione dell'attività didattica presenza in servizio di 2 assistenti amministrativi e/o D.S.G.A e 2 unità di collaboratori scolastici nella sede centrale;
 - b) la riduzione del personale inizierà dopo la pulizia delle sedi, come da specifici ordini di servizio;
 - c) durante l'attività didattica è possibile la fruizione di ferie da parte di una unità di collaboratore scolastico per sede e di un assistente amministrativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 24 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Istituti contrattuali: M.O.F. a.s. 2018-19	Lordo Stato	Lordo Dipendente
per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica	€ 64.730,30	€ 48.779,43
di cui per indennità di direzione D.S.G.A.	€ 7.784,18	€ 5.866,00
TOTALE F.I.S. a.s. 2018/2019	€ 56.946,12	€ 42.913,43
economie ATA anni precedenti	€ 1.306,76	€ 984,75

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

economie docenti anni precedenti	€ 7.578,67	€ 5.711,13
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 7.466,59	€ 5.626,67
per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 4.188,60	€ 3.156,44
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ¹	€ 3.628,00	€ 2.733,99
Economie ore eccedenti anni precedenti	€ 3.508,50	€ 2.643,93
per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	€ 1.555,84	€ 1.172,45
per le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.393,09	€ 4.817,70
economie anni precedenti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 19.624,31	€ 14.788,48

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U

FINANZIAMENTI COMUNE

Sono previste entrate per sostenere il "Disagio" di circa € 4.000,00 Lordo Stato che in parte verranno spese per i compensi degli esperti esterni e/o docenti interni che curano i progetti e in parte andranno a remunerare n. 30 ore per il D.s.g.a. (€ 18,50x20) per un totale di € 555,00** (Lordo dip.) che cura tutta la parte relativa all'espletamento dei bandi necessari per il reclutamento degli esperti, redazione dei contratti e rapporti con gli esperti, pagamento fatture e contributi, emissione Certificazione Unica, e rendicontazioni al Comune.

Sono inoltre previste entrate per le "Funzioni Miste e Ristorazione" che ad oggi non sono ancora state ufficialmente quantificate e comunicate

I criteri per la distribuzione dei fondi per ristorazione e funzioni miste saranno oggetto di contrattazione

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 25 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

¹ Il budget relativo alle ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti viene inserito per completezza di informazioni ma non è oggetto di contrattazione.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 38.325,34 (€ 32.614,21 + € 5.711,13 economie) e per le attività del personale ATA € 11.283,98 (€ 10.299,23 + € 984,75 economie). (Suddivisione: 76% docenti-24% ATA)
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 28 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come da tabelle allegate al presente contratto.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse indicate nella proposta economica allegata.

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € € 14.206,62 (Lordo Dip.)
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 200,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1.000,00 euro. Seguirà accordo in funzione delle risorse destinate e dei nuovi criteri che elaborerà il Comitato di Valutazione.

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati anche il compenso spettante e i termini di pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

A) per gli Assistenti Amministrativi l'intensificazione è così quantificata:
Al personale che ha sopperito e sopperirà alle crescenti richieste di adeguamento alle normative ministeriali (pensioni, graduatorie, vaccinazioni, invalsi etc.) sarà riconosciuta una quota forfettaria per l'intensificazione dell'attività.

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.8 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

B) per i Collaboratori Scolastici l'intensificazione è così quantificata:

Scuola dell'infanzia: riconoscimento di 90 minuti (1h e 1/2 all'unità di personale che sostituisce il collega assente nei lavori di pulizia).

Scuola primaria e media: riconoscimento di 60 minuti a ciascuna unità di personale che sostituisce il collega assente o suddiviso se la sostituzione è effettuata da due persone.

C) Norme comuni:

L'intensificazione prima di essere eseguita deve essere autorizzata dal DSGA e annotata su apposito registro specificando l'attività svolta nella giornata, il nome del collega sostituito e deve essere controfirmata dal DSGA.

L'intensificazione dà diritto solo ad un compenso economico e non ad un recupero compensativo.

La sostituzione di un collega assente per ferie o per recupero compensativo non dà luogo ad alcun compenso.

- L'intensificazione viene assegnata anche per assenze dovute a legge 104/92.

A seguito di verifica finale e in caso di risparmio sui fondi destinati all'intensificazione si potrà rivedere in aumento il riconoscimento dell'intensificazione.

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) unità orarie, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 32 - Criterio d'utilizzo del personale Ata – Collaboratori scolastici – durante le settimane a ridosso del ferragosto

Come da decisione votata durante assemblea sindacale a maggio del 2014, riproposta ed accettata nell'assemblea sindacale del 14 aprile 2015: nel periodo in oggetto, per coprire i due turni necessari a garantire l'adeguata presenza nella sede centrale dei collaboratori scolastici, si procederà ad individuare due unità di personale per i primi 15 giorni di Agosto e due unità di personale per i secondi 15 giorni di Agosto, seguendo la graduatoria di anzianità dei collaboratori scolastici dell'istituto a partire dall'ultimo. L'anno successivo si partirà dall'ultimo collaboratore non utilizzato l'anno precedente. In tal modo verrà garantita la turnazione di tutti sul medesimo periodo e il criterio permetterà alla scuola un'adeguata programmazione della gestione del personale e al personale un'adeguata gestione della propria vita familiare.

In caso di assenza per malattia di una o più unità di personale individuate si procederà ad individuare altri collaboratori scolastici seguendo i criteri in base a:

- 1) Disponibilità;
- 2) Graduatoria.

Art. 33 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali – Personale A.T.A.

1. Visto l'art. 55 del CCNL del 29 novembre 2007 e il piano delle attività proposto dal DSGA con nota prot. n. 3191 del 06/09/2011, da cui si evince che l'orario di lavoro presso la scuola primaria "Garibaldi" e "Villa" è strutturato con orario di servizio superiore a dieci ore per almeno 3 giorni a settimana, il personale ATA (componente Collaboratori Scolastici), in servizio presso tali sede, adibito ad orari articolati su più turni e ad orari diversi da quello ordinario antimeridiano, è destinatario della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

2. Il rimanente personale (Dsga, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici) in servizi presso i plessi: scuola dell'Infanzia "Marconi", scuola dell'Infanzia "Petrarca", scuola dell'Infanzia "Giovanni

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 29.3 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C. "Garibaldi"

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

XXIII/UNO", scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII/DUE" e della scuola media "Marconi" presterà servizio per 36 ore settimanali (orario di lavoro giornaliero: 7 ore e 12 minuti)

Art. 34 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base definito nella tabella allegata al presente contratto.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 36 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Mediante verifiche periodiche sarà accertato il rispetto della spesa nell'ambito delle attività programmate.
2. Qualora, fosse necessario effettuare ore aggiuntive oltre quelle previste, queste dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico per iscritto dopo l'accertamento dell'effettiva disponibilità economica mediante verifica delle risorse impiegate fino a quel momento per l'attuazione delle attività già programmate e in itinere. Di ciò si darà informazione alla R.S.U.
3. Qualora dopo le verifiche in itinere si accerterà la non copertura economica per la realizzazione di una attività già programmata e in corso di realizzazione il Dirigente Scolastico e la RSU verificheranno eventuali avanzi sulle attività programmate e già terminate al fine di redistribuire i risparmi ottenuti su altre attività da concludere o avviare.
4. Eventuali risparmi derivanti da somme non spese riferite alle voci precedenti possono essere redistribuiti in altre attività previa consultazione con le R.S.U.
5. Nel caso in cui pervenissero, nelle disponibilità dell'Istituto, ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, il Dirigente Scolastico darà immediata

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 29.3 - U



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C. "Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190 Fax 02/6184181

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001


E-mail - miic8ar001@istruzione.it ----- miic8ar001@pec.istruzione.it

comunicazione alla RSU e su di essi sarà effettuata contrattazione. In sede di contrattazione, saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

Art. 38 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti entro la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento.

Parte sindacale

RSU 


 RSU 

 RSU 

Parte pubblica

Dirigente Scolastico

Stefano Bonanomi



Cinisello Balsamo, li 19/04/2019

MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002283 - 09/05/2019 - 2.9.3 - U